



Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020

GAL KALAT
SCARL

BANDO PUBBLICO

CODICE UNIVOCO 59221

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

SOTTOMISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

SLTP - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO CALATINO 2020

AMBITO TEMATICO 1 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (SI)

AZIONE PAL SI.4 - SOSTEGNO ALL'AVVIO DI INIZIATIVE D'IMPRESA INNOVATIVE NELL'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI, PROCESSI PRODUTTIVI, ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO (FEASR)

ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA, DI CUI ALL'ART. 35, PARAGRAFO 1, LETTERA C) E PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REG. (UE) N. 1305/2013

RIF. PSR SICILIA - MISURA 16 - COOPERAZIONE - SOTTOMISURA 16.1 - SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA - OPERAZIONE - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEI PEI

Seconda edizione

Sommario

Premesse.....	4
Art. 1. Dotazione finanziaria.....	6
Art. 2. Obiettivi	6
Art. 3. Beneficiari	7
Art. 4. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....	7
Art. 5. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei.....	8
Art. 6. Interventi ammissibili	8
Art. 7. Spese ammissibili.....	9
Art. 7.1 Personale	12
Art. 7.2 Missioni e trasferte.....	13
Art. 7.3 Servizi esterni	13
Art. 7.4 Investimenti immateriali.....	14
Art. 7.5 Investimenti materiali realizzati da privati.....	14
Art. 7.6 Beni di consumo.....	15
Art. 7.7 Investimenti realizzati da soggetti pubblici.....	15
Art. 7.8 Spese generali	15
Art. 8. Interventi e spese non ammissibili.....	16
Art. 9. Localizzazione.....	17
Art. 10. Criteri di selezione e priorità	17
Art. 11. Intensità di aiuto e massimali di spesa	19
Art. 12. Impegni ed obblighi del beneficiario	20
Art. 13. Modalità di attivazione e accesso all'azione	21
Art. 14. Domanda di sostegno	21
Art. 15. Documentazione	23
Art. 16. Procedimento amministrativo	25
Art. 17. Varianti.....	27
Art. 18. Domanda di pagamento	28
Art. 19. Ricorsi.....	32
Art. 20. Controlli e sanzioni	32
Art. 21. Disposizioni finali.....	33
Art. 22. Trattamento dei dati personali	33

Premesse

La Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" è attuata nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 final del 24 novembre 2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26 gennaio 2016, successivamente modificato con Decisione C (2016) n. 8969 del 20 dicembre 2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15 febbraio 2017, modificato con Decisione di esecuzione CE (2017) n. 7946 del 27 novembre 2017 che approva la versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 20 gennaio 2018 che approva la versione 4.0, modificato con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che approva la versione 5.0, modificato con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020, modificato con Decisione di esecuzione C(2020) 4912 final del 13 luglio 2020 che approva la versione 8.0, infine modificato con Decisione di esecuzione C (2020) 8655 del giorno 1 dicembre 2020 che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014/2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea.

Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s. m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 dell'8 dicembre 2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31 dicembre 2023.
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», modificato dal regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31 dicembre 2023.
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.
- Decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014/2020, emanate dall'Autorità di Gestione con DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 e s.m.i.
- DDG n. 6585 del 28 ottobre 2016 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e successive integrazioni che approva la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP).
- DDG n. 2164 del 26 luglio 2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura che approva la graduatoria delle SSLTP, nell'ambito delle quali è definito il Piano d'Azione Locale (PAL) e il relativo Piano Finanziario.
- DDG n. 3209 del 25 ottobre 2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura che approva il PAL "Calatino 2020" della SSLTP del GAL Kalat, per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario.
- DDG n. 2652 del 15 settembre 2017 che approva lo schema di convenzione stipulata il 6 marzo 2018, tra l'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 e il GAL Kalat Scarl, designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (*Community Led Local Development*), nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020, e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella SSLTP Calatino 2020 e nel relativo PAL approvato.
- Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 - Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24 luglio 2018, che integra il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione delle SSLTP.
- DDG n. 3793 del 27 dicembre 2018, allegato A, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura che approva le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata.
- DDG n. 622 del 16 aprile 2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, che approva la versione 2.0 del PAL "Calatino 2020" della SSLTP del GAL Kalat.
- DDG n. 3754 del 5 dicembre 2019 che approva le modifiche alle Linee guida di cui al DDG n. 1757 del 24 luglio 2018.
- Avviso l'Autorità di Gestione del PSR Sicilia, protocollo n. 41694 dell'8 settembre 2020, sulle nuove procedure inserite dall'OP AGEA, nell'ambito dei processi di presentazione delle domande di

sostegno, per la gestione del confronto tra preventivi come metodo per verificare la ragionevolezza dei costi.

- DDG n. 2425 del 29 giugno 2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, che approva la versione 2.1 del PAL "Calatino 2020" della SSLTP del GAL Kalat.

Il presente bando, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 marzo 2019, seconda versione, disciplina l'attuazione dell'avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 - Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo "Calatino 2020", Azione del PAL SI.4 - Sostegno all'avvio di iniziative d'impresa innovative nell'ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del mercato (FEASR), attuativa della Misura di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera c) "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura", paragrafo 2, lettera b) "Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale" del Reg. (UE) n. 1305/2013, ex sottomisura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020.

Art. 1. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è € 152.090,50 di risorse pubbliche, di cui 92.014,7525 di quota FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Art. 2. Obiettivi

Il sostegno di cui al presente bando è finalizzato all'avvio di iniziative di impresa e di filiera innovative per quanto riguarda l'ideazione e la realizzazione di prodotti, processi produttivi e organizzazione del mercato.

L'analisi SWOT del PAL Calatino 2020 ha infatti evidenziato una difficoltà a cooperare tra i diversi operatori locali del settore agricolo e il mondo della ricerca, che impedisce lo sviluppo di nuovi processi e prodotti. Il collegamento tra i soggetti coinvolti nei progetti di cooperazione risulta ancora debole e il ruolo predominante continua ad essere svolto dalle istituzioni di ricerca.

Emerge, quindi, l'esigenza di potenziare il ruolo delle imprese nelle attività progettuali da attuare insieme al mondo della ricerca, al fine di favorirne l'inserimento in networking, clusters, gruppi e partenariati, anche internazionali, orientandole ad un approccio integrato di filiera, nell'ambito del percorso di valorizzazione e certificazione di rintracciabilità delle filiere agroalimentari, UNI EN ISO 22005, promosso dal GAL col sistema «Valore Sicilia».

Nello specifico, con il presente bando si intende sostenere la costituzione e gestione di Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, fra attori provenienti da settori diversi (agricolo, della trasformazione agroalimentare, della ricerca, ecc.), per la creazione di specifiche iniziative di filiera, per la promozione di relazioni esterne al territorio con altri sistemi locali (sovra-comunali, regionali, interregionali, internazionali), attraverso progetti di cooperazione innovativi volti a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie adattate al contesto produttivo locale, intervenendo nelle filiere agroalimentari e nella filiera zootecnica, anche al fine di incrementare il valore aggiunto delle produzioni.

L'Azione SI.4 contribuisce direttamente alla Focus Area 3a - *Migliorare integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, mercati locali, le filiere corte e indirettamente alle FA 1a - Stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali, 2a - Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, e 6a - Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione, del PSR Sicilia 2014-2020. Il sostegno all'avvio di iniziative d'impresa innovative nell'ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del mercato contribuisce in particolare all'obiettivo trasversale Innovazione.*

Nel PAL Calatino 2020 è prevista l'attuazione dell'Azione SI.4 in due fasi: la prima per l'animazione del territorio interessato, in modo da diffondere informazioni inerenti l'idea

innovativa per la predisposizione di studi di fattibilità e del Piano di progetto; la seconda per la presentazione e realizzazione del Piano di progetto da parte dei GO da costituirsi appositamente.

Al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi di innovazione previsti dal PAL, alla luce dell'attività di animazione e informazione condotta dal GAL Kalat nel territorio interessato, col presente bando si avvia la seconda fase per la selezione dei GO e dei relativi Piani di progetto.

Art. 3. Beneficiari

Beneficiari del presente bando sono i Gruppi Operativi (di seguito GO) costituiti in una delle forme societarie previste dalle norme vigenti (ATS, Consorzi, Contratti di rete, etc.) o che si impegnano a costituirsi nelle stesse forme societarie, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del GAL che approva l'elenco definitivo dei progetti ammissibili al presente bando.

Ciascun GO deve essere formato da almeno due soggetti interessati, come aziende agricole, ricercatori, organismi di ricerca e aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale, cioè da figure coerenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PEI.

I soggetti costituenti il GO devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partner che sarà il capofila. Il capofila, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà possedere tutti i requisiti di cui al successivo art. 4 "Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità" del presente bando e dovrà presentare la domanda di aiuto relativa al progetto comune in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti e ne assumerà il coordinamento generale.

Art. 4. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

All'atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa, i soggetti beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti e garantire il rispetto delle seguenti condizioni.

Ciascun GO, costituito o costituendo, deve essere formato fra almeno due soggetti esercenti attività coerenti con il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Ai fini della determinazione del numero di soggetti aderenti al partenariato, sono considerate come unico soggetto aderente:

- le imprese detenute dal medesimo soggetto e/o sulle quali lo stesso soggetto esercita il controllo;
- le imprese detenute o controllate da soggetti che siano legati da un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado.

Almeno un soggetto aderente al GO deve appartenere alla categoria delle aziende agricole o agroalimentari o forestali. Le imprese agricole, agroalimentari o forestali (con codice ATECO prevalente agricolo o agroalimentare), aderenti al partenariato in qualità di soggetti beneficiari del trasferimento dell'innovazione, devono operare sul territorio del PAL Calatino, con almeno una propria unità produttiva interessata dagli interventi previsti dal progetto.

Per gli altri soggetti aderenti al GO non sono previste limitazioni territoriali. Tuttavia, qualora il GO comprenda anche partner stabiliti e/o operanti al di fuori del territorio del GAL, il sostegno sarà concesso limitatamente alle attività di cooperazione ed agli investimenti realizzati nel territorio del GAL.

L'impresa/le imprese agricole costituenti il GO possono essere rappresentate anche da loro forme associate (OP, cooperative, ecc.) purché siano in grado, per statuto o regolamento, di garantire la partecipazione economica al progetto delle imprese agricole associate e la ricaduta dell'innovazione sulle stesse.

Ciascun GO deve:

- dotarsi di un regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti d'interesse, evidenziando quindi ruoli, modalità organizzative e

attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione delle attività progettuali e del sostegno eventualmente ricevuto ai sensi del presente bando (art. 56, par. 2, del Reg. (UE) 1305/2013);

- presentare un Piano di progetto che contenga:
 - a) la descrizione del tema/problema specifico e le opportunità/soluzioni da cogliere;
 - b) la descrizione dello stato dell'arte rispetto alla tematica oggetto di intervento e la illustrazione del valore aggiunto dell'intervento rispetto alle conoscenze disponibili;
 - c) la declinazione degli obiettivi, dei risultati attesi e del contributo agli obiettivi del PEI;
 - d) la descrizione degli eventuali rischi/vincoli attuativi o realizzativi e delle misure di mitigazione previste;
 - e) la descrizione del Progetto e dei suoi aspetti innovativi;
 - f) la lista dei soggetti aderenti al GO con la descrizione di ruoli, funzioni e responsabilità;
 - g) la descrizione della suddivisione delle attività nell'ambito del Progetto proposto e dei meccanismi di interazione fra i partner con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti nella realizzazione delle attività del progetto, gli obblighi reciproci e nei confronti del GO, alla gestione dei flussi finanziari fra partner e GO (con particolare riferimento alle modalità di rendicontazione delle spese e di ripartizione dei pagamenti ricevuti, con la relativa tempistica tenuto conto della vigente normativa unionale e nazionale in tema di riduzione e sanzioni applicabili alle sovvenzioni pubbliche);
 - h) le tempistiche di svolgimento del Progetto, che non potrà comunque eccedere i 24 mesi, fermo restando il termine ultimo del 30 settembre 2023 per la conclusione effettiva;
 - i) la descrizione del quadro economico del Progetto ovvero l'importo del progetto, la ripartizione economica tra le diverse attività e tra i diversi partner;
 - j) la descrizione delle attività di divulgazione e diffusione dei risultati del progetto (Piano di divulgazione);
 - k) l'impegno a divulgare i risultati, sia positivi che negativi, del progetto realizzato attraverso la rete PEI ed in conformità al Piano di divulgazione presentato.

Art. 5. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

Il sostegno di cui al presente bando, attuativo dell'Azione SI.4, presenta complementarietà con tutte le altre azioni del PAL che ricadono sotto l'ambito tematico "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" e, in particolare, con l'Azione SI.5 - Sostegno alla formazione e consolidamento di strumenti aggregativi (contratti di rete e reti d'impresa), con specifico riferimento al progetto "Valore Sicilia", e l'Azione SI.6 - Sostegno alla differenziazione dell'offerta e ad attività comuni di commercializzazione dei prodotti agricoli dell'area calatina.

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2014/2020, capitolo 14 - Informazioni sulla complementarità, nonché i vincoli di ammissibilità delle spese di cui dell'art. 65, comma 11, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e i limiti di partecipazione del FEASR, di cui all'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Art. 6. Interventi ammissibili

Con la presente azione, gli interventi dal Piano di progetto devono riguardare gli obiettivi e le tematiche descritte nell'articolo 2, applicate **esclusivamente alla filiera frutticola** ed in particolare quella connessa con la produzione di:

- UVA DA TAVOLA;
- FICONDINDIA.

Il Piano di innovazione proposto dovrà fare riferimento esclusivamente alle attività preliminari all'utilizzo diffuso di prodotti, processi, servizi, pratiche e tecnologie sviluppati nei settori previsti. Per attività preliminari si intendono:

- sviluppo e collaudo di processi, prodotti, servizi, pratiche e tecnologie;
- investimenti materiali e immateriali sostenuti ai fini dello sviluppo e collaudo e comunque prima dell'utilizzo a fini commerciali dei processi, prodotti, servizi, pratiche e tecnologie realizzati;

- sperimentazione e adattamento di processi, prodotti, servizi, pratiche e tecnologie innovative in relazione al contesto territoriale locale;
- attività di ricerca industriale o sperimentale strettamente funzionale alla realizzazione del progetto di cooperazione, esclusa la ricerca di base (*stand alone research*);
- attività di divulgazione dei risultati e di partecipazione alla rete PEI.

Art. 7. Spese ammissibili

Saranno ammissibili al sostegno di cui al presente bando, le spese direttamente riconducibili alle attività effettivamente svolte per la realizzazione del Progetto di cooperazione, nel rispetto dei limiti previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 e dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

L'ammissibilità delle spese sostenute è in ogni caso subordinata alla verifica di ragionevolezza, congruità, effettività e conformità ai principi di sana gestione finanziaria in termini di economicità e di efficienza.

L'ammissibilità delle spese sostenute è in ogni caso subordinata alla verifica di ragionevolezza, congruità, effettività e conformità ai principi di sana gestione finanziaria in termini di economicità e di efficienza. Pertanto, la spesa proposta deve:

- 1) essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,
- 2) essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento, essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto;
- 3) essere necessaria per attuare l'investimento, e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare;
- 4) rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa.

Per i criteri di ammissibilità delle spese si rimanda a quanto previsto dalle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale, par. 6

http://www.psr Sicilia.it/Allegati/Documenti/Disp_attuative_%20procedurali_misure_sviluppo_rurale_non%20connesse_superficie_o_animali-Parte%20Generale.pdf

Inoltre, deve essere garantito il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'art. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc); queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute antecedentemente ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

I prezzi unitari delle opere e le spese generali sono quelle dei vigenti prezzi regionali; per tipologie di opere specifiche non riscontrabili nei prezzi di riferimento, i prezzi unitari saranno individuati attraverso specifiche analisi prezzi e dal confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza tra di loro. In tal caso si applicano le condizioni di cui alla nota circolare del Dipartimento regionale dell'agricoltura, prot. n. 27248 del 23 giugno 2020, e successivo chiarimento, prot. 35291 del 29 luglio 2020, come sintetizzate nel box di seguito.

Per le opere/attrezzature a preventivo è necessaria la presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.

La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente e senza sottintesi.

I preventivi dovranno essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo".

La scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I tre preventivi per essere comparabili indipendentemente da chi li ha proposti, devono descrivere dettagliatamente i servizi, i macchinari o le attrezzature oggetto di acquisto, esponendo le caratteristiche tecniche che ne permettano il confronto; ad esempio, per impianti e attrezzature: in termini di potenzialità, materiali costruttivi.

I preventivi devono essere resi da ditte in concorrenza tra di loro.

Si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.

Inoltre, nei preventivi, pena la inammissibilità degli stessi, dovranno essere indicati:

1. la data di emissione del preventivo;
2. dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
3. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
4. la quantità (numero) dei beni acquistati;
5. il prezzo del singolo bene franco arrivo;
6. l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
7. timbro firma della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).

Dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e tecnico competente.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto e non finanziabilità.

I preventivi possono essere oggetto di integrazione e soccorso istruttorio, fino all'emissione del decreto di concessione (al quale vanno allegati), fermo restando il rispetto della procedura di selezione e comparazione fin qui illustrata.

La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per un determinato bene.

In tal caso, se il bene è fabbricato e venduto da una sola ditta costruttrice dovrà essere allegata dichiarazione di unicità redatta dalla stessa ditta costruttrice.

Il richiedente, inoltre, deve fornire una **perizia asseverata** redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante, sotto la propria responsabilità, il contenuto dei preventivi esaminati, l'autenticità e la veridicità, e quindi la congruità del preventivo prescelto. Con la perizia asseverata (del seguente tenore "nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione"), il perito (professionisti abilitati all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singoli Ordini/Collegi ed iscritti al relativo Ordine o Collegio Professionale), sotto la propria responsabilità, conferma i contenuti dei preventivi, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo professionalmente e penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.

Il beneficiario dovrà inoltre presentare, ai sensi del DPR n. 445/2000, articoli 46 e 47:

- dichiarazione che attesti che non vi siano collegamenti tra l'Azienda che richiede l'aiuto, e la ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- dichiarazione che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- dichiarazione che attesti che la scelta della ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

La richiesta dei preventivi, ai sensi dell'avviso dell'AdG del PSR Sicilia, prot. n. 41694 del giorno 8 settembre 2020, dovrà avvenire nell'ambito del processo di presentazione delle domande di

sostegno, tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" inserita dall'O.P. AGEA per ridurre i rischi di frode. Tramite tale applicazione i beneficiari o loro delegati potranno:

- indicare il bando di interesse;
- definire l'oggetto della fornitura;
- individuare i possibili fornitori;
- inviare via PEC o e-mail la richiesta di preventivo.

I fornitori che riceveranno le richieste avranno a disposizione apposite funzionalità per la compilazione on-line del preventivo e il suo caricamento a sistema.

Tale funzionalità permette di acquisire a sistema i preventivi che dovranno essere utilizzati nelle successive fasi di compilazione ed istruttoria della domanda di sostegno.

Qualora in fase istruttoria si ritenga che i prezzi proposti siano visibilmente superiori a quelli di mercato, si potrà procedere con una verifica tramite richiesta del listino prezzi all'offerente del bene. La verifica sarà effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato e non di catalogo del singolo produttore/fornitore/costruttore.

Le spese ammissibili potranno essere riconosciute se effettuate con le modalità previste dalle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo bonifico o ricevuta bancaria (Riba), assegno (bancario o circolare), carta di credito e/o bancomat, bollettino o vaglia postale, MAV, F24. In deroga alle disposizioni attualmente vigenti, non è ammesso il pagamento in contanti per qualunque importo. Per i dettagli relativi alle condizioni applicabili alle modalità di pagamento si rimanda al par. 5.1 delle succitate Disposizioni.

Per alcune delle tipologie di costi sopra indicati, la determinazione può essere effettuata facendo ricorso al sistema dei costi semplificati, meglio specificati nell'allegato 4 del PSR Sicilia 2014-2020.

Fatto salvo quanto sopra specificato, potranno essere ammesse a contributo le spese riconducibili alle seguenti voci di costo.

- 1) costi diretti relativi alla realizzazione del Piano di progetto e indispensabili alla sua realizzazione, inclusi i costi di esercizio della cooperazione, quali:
 - a) spese di personale, incluso il personale dedicato all'attività di coordinamento e gestione del progetto;
 - b) spese di missioni e trasferte;
 - c) servizi esterni direttamente collegati alla realizzazione di specifiche attività previste;
 - d) consulenze esterne qualificate;
 - e) acquisto di brevetti, licenze e software connessi alle attività specifiche del progetto ed indispensabili al suo svolgimento;
 - f) costruzione e verifica di prototipi;
 - g) investimenti strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
 - h) test, analisi di laboratorio e sensoriali (panel test), compresi costi di materiale di consumo;
 - i) prove in campo;
 - j) noleggio e/o quote di ammortamento per il periodo d'uso del materiale durevole impiegato per la realizzazione del progetto;
 - k) spese generali quali:
 - spese amministrative e legali per la costituzione del GO (solo se sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno);
 - affitto locali e attrezzature;
 - studi di mercato e piani aziendali;
 - progettazione per nuovi prodotti e/o processi;
 - spese di pubblicità obbligatoria;
- 2) spese relative al facilitatore o *innovation broker*;

- 3) spese per le attività di divulgazione dei risultati e partecipazione alla rete PEI;
- 4) spese per materiali e attività informative dei risultati/prodotti del Progetto.

Per quanto ivi non disciplinato si applicano i criteri specifici di seguito indicati per singola voce di costo.

Art. 7.1 Personale

All'interno della voce "Personale" sono compresi il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali direttamente impegnato nelle attività.

Le spese del suddetto personale sono ricomprese nelle seguenti categorie:

- stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) del personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, (p.e. derivanti da contratti temporanei per ricercatori, tecnici, dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, nonché eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano, incluso il corrispettivo economico per l'impegno dell'imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività;
- borse di studio e assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione del Piano del GO.

Per ciascuna figura professionale coinvolta nel Piano sarà preso come riferimento il costo effettivo annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione), relativamente al tempo effettivamente dedicato al Piano.

Per la determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione dell'operazione, secondo quanto previsto dall'articolo 68, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la tariffa oraria può essere calcolata dividendo il più recente costo lordo annuo del personale per 1.720 ore, valore convenzionale medio che tiene conto di ferie, congedi, ecc. Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati dal soggetto interessato.

La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal *time-sheet* nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente le ore impiegate nel Piano sul totale delle ore rese da parte del personale. Nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (es. mod. F24), essi dovranno essere accompagnati da un'attestazione dell'importo imputabile al Piano che comprenda, nel caso di versamenti cumulativi, l'individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.

Per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente le forme contrattuali previste dalla normativa in vigore) impiegato nelle attività del Piano. Sulla base del contratto di collaborazione, o altro documento prodotto secondo le proprie modalità organizzative, che deve contenere il riferimento al Piano, nonché alle attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare al Piano. Sono considerati validi i contratti sottoscritti nel periodo di eleggibilità ovvero contratti firmati precedentemente all'inizio del periodo di eleggibilità soltanto se nei medesimi si preveda l'inizio dell'attività dopo la data di inizio del Piano e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi ovvero venga modificato l'oggetto del contratto inserendo le attività relative al Piano finanziato. In caso di contratti che prevedano una conclusione posteriore alla data termine del Piano, il costo riconosciuto sarà proporzionale alle attività svolte all'interno del periodo di eleggibilità delle spese, a meno di chiare indicazioni nel contratto riguardo i tempi, le prestazioni da effettuare ed i relativi costi. Le spese relative ai componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti non sono ammissibili al finanziamento.

Art. 7.2 Missioni e trasferte

Sono ammesse le spese sostenute per missioni e trasferte solo se strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività previste dall'intervento ed esplicitamente preventivate finanziariamente e motivate nella proposta di Piano di progetto da allegare alla domanda di sostegno.

Le spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e devono rispettare comunque i limiti indicati nella Circolare n. 10 del 12 maggio 2010 dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro e nella Circolare n. 11 del 7 aprile 2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana.

Art. 7.3 Servizi esterni

Questa voce comprende i servizi offerti da terzi, direttamente collegati alla realizzazione di specifiche attività previste. La categoria di spesa comprende:

- a. collaborazioni e consulenze esterne (compresi contratti di collaborazione autonoma occasionale, contratti d'opera);
- b. servizi esterni per la realizzazione di materiale informativo, pubblicazioni, diffusione dei risultati del Piano di progetto, organizzazione di seminari, convegni, traduzioni, creazione sito web per il progetto;
- c. noleggio di impianti, macchinari, attrezzature, stand e affitto di locali funzionali al progetto;
- d. diritti di proprietà intellettuale correlati direttamente al raggiungimento degli obiettivi progettuali e all'attuazione delle attività del progetto;
- e. spese di viaggio e soggiorno di esperti esterni, relatori.

Le spese per collaboratori e consulenti esterni (punto elenco a.), fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (persone fisiche) o da soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, la cui competenza professionale deve essere desumibile da curricula. Nella tipologia di spesa è compresa anche quella per un eventuale facilitatore, detto anche "innovation broker" o "intermediario dell'innovazione". L'*innovation broker* è definito come "un agente o un *broker* in ogni aspetto del processo di innovazione tra due o più parti" (cfr. Howell, 2006). Nell'implementazione del Piano di progetto, l'*innovation broker* può svolgere diversi compiti, tra i quali quello di coordinamento e facilitazione del dialogo e dei processi di apprendimento, partecipazione all'innovazione nelle fasi di avviamento, sviluppo e testaggio, di supporto alla comunicazione dei risultati e alle attività di disseminazione volte a trasferire le conoscenze sulle innovazioni e di collegamento con la rete PEI.

Per valutare la congruità dei costi relativi ad incarichi professionali inerenti alle attività di animazione, informazione e formazione, nonché per ogni altro incarico specialistico non disciplinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, e s.m.i. e dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, si deve fare riferimento, qualora pertinenti, ai parametri indicati nelle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014-2020 o, in via residuale, alle circolari n. 41 del 5 dicembre 2003 e n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per incarichi professionali inerenti alle attività di animazione, informazione e formazione. Qualora non sia possibile riferirsi ai documenti sopra citati, è possibile fare riferimento alle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da altre Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione Europea.

Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, quali dottori commercialisti, esperti contabili e professionisti dell'area tecnica, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140 e s.m.i. Con specifico riguardo alle professioni legali si applicherà quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014. L'affidamento degli incarichi professionali dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di saldo e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. La parcella relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale

indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Inoltre, la parcella dovrà fare esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 o al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, riportando la dicitura *“la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/7/2012”* oppure *“la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/3/2014”*.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il richiedente deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Per le tipologie di spese di cui al punto elenco b, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore del servizio (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione del piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

Art. 7.4 Investimenti immateriali

Con particolare riguardo agli investimenti immateriali (art. 45, par. 2, lett. d, del Reg. (UE) n. 1305/2013: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore del servizio (tra cui elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione (es. piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

Art. 7.5 Investimenti materiali realizzati da privati

La categoria comprende investimenti strettamente funzionali alla realizzazione del Piano, quali:

- a. spese per l'acquisto di macchine, attrezzature strettamente connesse alla realizzazione del progetto e per la sola quota parte del periodo di utilizzo nell'ambito del progetto;
- b. costi inerenti alla costruzione e alla verifica di prototipi, compresa la loro installazione e collaudo;
- c. prove in campo, quali la realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora;
- d. costi per arredi e attrezzature legate alla gestione e al funzionamento del GO, in particolare per la quota di ammortamento proporzionale alla durata del progetto, sino al limite massimo del 3% dell'importo totale ammesso a finanziamento e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 29 ottobre 1974 e dal D.M. del 31 dicembre 1988.

Non è considerata realizzazione di prototipi la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato se non supportata da uno specifico studio progettuale finalizzato alla realizzazione del prototipo stesso.

Art. 7.6 Beni di consumo

Per beni di consumo si intendono beni che esauriscono la propria funzione nell'ambito del loro utilizzo e comprendono materiali strettamente funzionali alle attività di progetto, quali, ad esempio, materie prime, semilavorati, materiali di consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali per lo svolgimento di test, analisi di laboratorio e/o gustative (panel test), nonché per le prove in campo. Per l'acquisizione dei beni di consumo, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico. I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, devono riportare almeno il prezzo di listino, l'eventuale prezzo scontato, la modalità di pagamento, i tempi di consegna e il periodo di validità del preventivo.

Per l'acquisto di beni di consumo il cui costo non superi singolarmente l'importo di 1.000,00 Euro, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, in alternativa alla relazione tecnica può essere sufficiente motivare debitamente la scelta effettuata. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. L'acquisto di beni di consumo deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Art. 7.7 Investimenti realizzati da soggetti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico deve essere garantito il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, di cui al Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Deve essere garantito, inoltre, il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'art. 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Art. 7.8 Spese generali

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione e/o esecuzione, effettivamente sostenute e certificate sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione all'operazione finanziata con l'azione. In ogni caso, saranno riconosciute solo le spese generali debitamente rendicontate ed eseguite con modalità di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità finanziaria.

Le spese generali **non possono superare la soglia del 9% del costo totale del progetto** di cooperazione ammesso a finanziamento e comprendono:

- a. costi per la predisposizione del progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno; i costi relativi agli studi di fattibilità sono ammissibili nel limite massimo del 3% del totale dell'importo del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento;
- b. spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle e spese notarili per la costituzione del partenariato;
- c. spese amministrative, ivi comprese quelle per la tenuta di un conto corrente appositamente aperto e dedicato al progetto di cooperazione;
- d. canoni di locazione di locali, sino al limite massimo del 5% dell'importo totale ammesso a

finanziamento;

- e. utenze (ad esempio, telefoniche, elettriche) necessarie per l'esercizio della cooperazione;
- f. spese per materiale di consumo, ossia per materiali che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per lo svolgimento dell'attività di cooperazione, comprendenti ad esempio i materiali di cancelleria o altri necessari per le attività;
- g. spese per azioni di informazione e comunicazione, da realizzare in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1, punto 2, e Parte 2, punti 1 e 2, del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

Per i noleggi e le forniture nonché per l'acquisizione dei materiali di consumo, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. In ossequio alle disposizioni di cui alla nota AdG prot. n. 65495 del 15 dicembre 2020, la ragionevolezza della spesa per i servizi tecnici, potrà essere supportata o con il confronto di almeno tre preventivi o con riferimento ai parametri di cui al Decreto del 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, producendo la scheda di calcolo della relativa parcella.

Al metodo del confronto fra preventivi si applicano in ogni caso le condizioni di cui alla nota circolare del Dipartimento regionale dell'agricoltura, prot. n. 27248 del 23 giugno 2020, e successivo chiarimento, prot. 35291 del 29 luglio 2020, come dettagliatamente illustrato al precedente articolo 7.

Art. 8. Interventi e spese non ammissibili

Non potranno essere ammessi al sostegno del presente bando:

- Spese relative ad attività, lavori o acquisti effettuati prima della presentazione della domanda di aiuto, ancorché quietanzati successivamente, fatta eccezione per le spese generali di cui al punto 7.8 a) del precedente paragrafo, purché sostenute entro i dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda;
- Spese sostenute o quietanzate oltre il termine assentito per la rendicontazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'AdG in materia di riduzioni e sanzioni applicabili ai casi previsti di ritardo nella rendicontazione;
- Interventi che in modo del tutto evidente non possono portare a risultati innovativi (es. confronto fra macchinari agricoli disponibili nel mercato, ecc.);
- Spese per immobilizzazioni materiali e immateriali, attrezzature, software, consulenze e spese di personale non strettamente funzionali al Progetto;
- Acquisto di terreni e beni immobili, diritti di produzione agricola, diritti di aiuto;
- Tasse, sanzioni e interessi passivi;
- IVA, tranne i casi in cui non può essere recuperata;
- Spese relative all'ordinaria attività di produzione o servizio svolta dai beneficiari;
- Spese per la ricerca di base (stand alone research);
- Opere di manutenzione ordinaria;
- Acquisto di materiali e/o attrezzature usati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014/2020.

Art. 9. Localizzazione

Potranno essere ammesse a finanziamento le spese di cooperazione sostenute dal GO selezionato con il presente bando e gli investimenti realizzati nel territorio dell'area del GAL Kalat, ricadente nei Comuni di seguito indicati.

Comune	Provincia	Classificazione area
Caltagirone	CT	D
Castel di Iudica	CT	D
Grammichele	CT	D
Mazzarrone	CT	D
Mineo	CT	D
Mirabella Imbaccari	CT	D
Niscemi	CL	D
Palagonia	CT	D
Raddusa	CT	D
Ramacca	CT	D
San Cono	CT	D
San Michele di Ganzaria	CT	D

Art. 10. Criteri di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà in applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020 nella seduta del 1 marzo 2016 e con successive procedure scritte, con riferimento alla corrispondente Misura del PSR Sicilia 2014-2020, così come integrati dal GAL nei limiti di autonomia decisionale allo stesso riconosciuta in attuazione delle Azioni del PAL, con D.D.G. n. 3793 del 27 dicembre 2018, nonché dei criteri di selezione aggiuntivi proposti dal GAL, approvati dall'Autorità di Gestione, con D.D.G. n. 622 del 16 aprile 2019, con la versione 2.0 del PAL Calatino 2020, di seguito riportati.

Criteri di selezione Azione SI.4_16.1 - Riferimento interventi regionali						
Riferimento ai principi dei criteri di selezione	Descrizione criterio			Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito	
Completezza e qualità del partenariato, in relazione alla problematica da affrontare e al progetto da implementare (max 8 punti)	Tipologia dei soggetti coinvolti (max 6 punti)	Soggetti appartenenti a segmenti della filiera, diversi dalla produzione (fornitori di mezzi tecnici e materie prime, trasformatori e operatori commerciali)		2	Piano di Progetto- Elenco dei soggetti coinvolti, curricula e descrizione delle attività svolte in relazione alla fase progettuale alla quale partecipano	
		Soggetti detentori dell'innovazione (enti di ricerca pubblici e/o privati)		1		
		Soggetti attuatori della sperimentazione e/o del collaudo dell'innovazione (quali centri per l'innovazione, aziende sperimentali, laboratori)		2		
		Innovation broker qualificato		1		
	Grado di coinvolgimento delle imprese agricole, agroalimentari e/o forestali in termini di budget percentuale di progetto a loro destinato (max 2 punti)	dal 21% al 50% del budget di progetto		1	Piano di progetto - Piano finanziario	
oltre il 50% del budget di progetto		2				
Grado di rappresentatività del settore agricolo, agroalimentare e forestale regionale all'interno del partenariato (max 5 punti)	Numero di imprese agricole e/o forestali coinvolte (N.B.: il punteggio sarà attribuito solamente in caso di partecipazione di un numero di imprese superiore a 3 che abbiano una P.L.S. complessiva di almeno 50.000, euro (per le imprese agricole) o una superficie complessiva di almeno 50 ettari (per le imprese forestali) (max 2 punti)		dal 21% al 40% del totale dei partner	1	Piano di progetto - Elenco dei partner	
			oltre 40% fino al 60% del totale dei partner	1,5		
			oltre il 60% del totale dei partner	2		
	Presenza di imprese in forma associata (tipo OP, cooperative, associazioni di produttori)		1			
	Presenza di imprese di trasformazione del settore primario		1			
	Presenza di imprese del settore primario presenti nel mercato con prodotti finiti destinati alla vendita		1			
Validità tecnico-scientifica del piano di progetto (max 35 punti)	Rispondenza tra il progetto e gli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità (max 20 punti)	Introduzione di innovazioni di processo (max 10 punti)	nel settore agroalimentare	3	Piano di Progetto - Elenco degli obiettivi del PEI ai quali risponde il progetto e descrizione dettagliata della coerenza	
			adozione di metodi di produzione tecnologicamente nuovi o significativamente migliorati, tale da rendere anche più efficiente l'uso delle acque	1		
			innovazioni organizzative e/o gestionali (come tecnologie informatiche per la tracciabilità o per il management aziendale)	2		
			servizi innovativi volti a completare la filiera (trasformazione, distribuzione, stoccaggio, commercializzazione e marketing, aree intermodali o logistiche per l'organizzazione della produzione o la distribuzione del prodotto)	2		
			introduzione di procedure di controllo e certificazione	2		
			Introduzione di innovazione di prodotto (max 4 punti)	nel settore agroalimentare		3
				introduzione di colture a basso consumo idrico in zone soggette a siccità		1
				ADOZIONE DI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE ECOCOMPATIBILI (max 3 punti)		1
			ADOZIONE DI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE ECOCOMPATIBILI (max 3 punti)	DPI (Disciplinare di Produzione Integrata)		1
				metodi di gestione ecosostenibile		1
	RIDUZIONE DI INPUT E/O CARICHI INQUINANTI NEI PROCESSI DI PRODUZIONE (max 2 punti)	agricoltura biologica	1			
		> 3 ≤ 5 %	1			
	Reimpiego dei residui e/o degli scarti di produzione o dei sottoprodotti della lavorazione	>5%	2			
			1			
	Coerenza tra l'idea progettuale e le focus area del PSR alle quali contribuisce indirettamente (max 4 punti)	1a		1	Piano di progetto - Elenco delle focus area alle quali il progetto risponde indirettamente e descrizione dettagliata della coerenza	
2a		1				
6a		2				
Coerenza tra il progetto e i fabbisogni regionali individuati nella scheda di misura (max 7 punti)	creazione di filiere, collegamento diretto delle imprese agricole con la trasformazione e con i mercati (F08), integrazione tra produttori aumento dei livelli di concentrazione dell'offerta (F07)		3	Piano di Progetto - Elenco motivato dei fabbisogni regionali ai quali il progetto risponde		
	creazione, avvio e sviluppo di attività economiche extra-agricole (F04)		2			
	adesione a regimi di qualità e promozione e informazione dei prodotti di qualità sui mercati (F09), miglioramento della tracciabilità del prodotto, favorendo l'identificazione con il territorio e sostenendo le produzioni di qualità (F06)		2			
Descrizione analitica, corredata da indicatori economici e /o ambientali, della capacità dell'innovazione proposta di risolvere il problema/fabbisogno concreto dell'impresa agricola, agroalimentare e/o forestale e/o di offrirle un'opportunità di innovazione, con evidenza delle relazioni causa-effetto	1			Piano di progetto corredata da specifici indicatori economici e/o ambientali		
	Esplicitazione, comprovata documentalmente, della validità tecnico-scientifica dell'idea progettuale			1	Piano di progetto - descrizione e documenti tecnico-scientifici relativi all'innovazione da introdurre nel contesto aziendale	
	Capacità dell'innovazione proposta di produrre risultati pratici in grado di mantenersi e autoalimentarsi nel tempo, tramite il riferimento ad appositi indicatori di risultato			2	Piano di Progetto - Elenco degli indicatori di risultato	
Potenziale ricaduta del progetto sulla pratica agricola (max 2 punti)	Ricaduta dei risultati progettuali		sull'intera filiera agroalimentare	1	Piano di progetto	
			a livello nazionale	1		
			a livello UE	1		
Qualità del piano di divulgazione dei risultati dell'innovazione (max 10 punti)	Ambito territoriale della divulgazione (max 2 punti)	nazionale	1	Piano di progetto - Piano di divulgazione allegato		
		UE	2			
	Canali di divulgazione (max 6 punti)	Portale web dedicato, da aggiornare per l'intera durata del progetto e per i due anni successivi,	1			
		Televisione, quotidiani a stampa o on line	1			
		Riviste specializzate	1			
		Campi dimostrativi e giornate di campagna	1			
Ricorso alla rete PEI	Manuale per la divulgazione dell'innovazione	2				
		2				
A - Totale punteggio criteri regionali 60						

Criteri di selezione Azione SI.4_16.1 - Specifici CLLD					
Riferimento ai principi dei criteri di selezione	Descrizione criterio	Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito		
Criterio aggiuntivo GAL (max 40)	Interventi proposti da imprese che partecipano a Rete Filiera Sicilia, promossa dal GAL Kalat, costituita il 10.05.2016 in Caltagirone, Rogito Notaio Filippo Ferrara, Repertorio n. 49.797, raccolta n. 19.113 (max 20 punti)	dal 30% al 50% dei partner	10	Atto costitutivo o accettazione adesione nuovo socio	
		oltre il 50% fino al 70% dei partner	15		
		oltre il 70% dei partner	20		
	Interventi proposti da imprese aderenti al sistema di Rintracciabilità delle filiere agroalimentari UNI EN ISO 22005:2008 di Rete Filiera Sicilia (max 20 punti)	dal 30% al 50% dei partner	10		Certificato di rintracciabilità delle filiere agroalimentari UNI EN ISO 22005:2008 o accordo di filiera
		oltre il 50% fino al 70% dei partner	15		
		oltre il 70% dei partner	20		
B - Totale punteggio criteri specifici CLLD 40					
A + B - Totale punteggio complessivo 100					

Per ogni criterio di selezione vengono indicati la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Non saranno ritenute ammissibili le istanze che non avranno conseguito il punteggio minimo di 30 punti. Al raggiungimento di tale punteggio minimo dovranno concorrere criteri riconducibili ad almeno tre principi previsti, di cui uno aggiuntivo del GAL.

Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine farà fede la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica.

Per la predisposizione della graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento del presente bando, si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali calcolato attraverso la verifica dei punteggi auto-attribuiti per ciascun criterio di selezione secondo le modalità sopra descritte.

Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione allegata al presente bando, riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi (Allegato 5); l'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.

Ai fini della auto-attribuzione dei punteggi si sottolinea che, in fase di realizzazione dell'investimento ammesso a contributo, non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica del punteggio tale da alterare la posizione utile dell'iniziativa nella graduatoria di merito che verrà approvata a seguito del presente bando.

N.B. Come indicato al precedente articolo 4, ai fini della determinazione del numero di aziende agricole, agroalimentari e forestali aderenti al partenariato, sono considerate come unico soggetto aderente:

- le imprese detenute dal medesimo soggetto e/o sulle quali lo stesso soggetto esercita il controllo;
- le imprese detenute o controllate da soggetti che siano legati da un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado.

Art. 11. Intensità di aiuto e massimali di spesa

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in contro capitale.

Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale (*global amount*) a copertura sia dei costi della operazione che dei costi di realizzazione del progetto.

L'importo massimo di spesa ammissibile è pari a € **152.090,50** per intervento.

Il sostegno è pari al 100% dei costi ammissibili salvo per le operazioni che rientrano in un tipo contemplato da un'altra Misura di sostegno allo sviluppo rurale, di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013. In tal caso, l'intensità dell'aiuto è quella stabilita dall'Allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013 propria della Misura a cui si riferisce l'operazione ammessa a sostegno comprensiva, ove pertinente, della maggiorazione per gli interventi sovvenzionati nel PEI.

Nel caso di investimenti materiali che non rientrano in una delle altre misure e/o sottomisure del PSR, può essere riconosciuta un'aliquota di sostegno pari al 100% solo se sono soddisfatte contestualmente le seguenti condizioni:

- l'investimento è effettuato nel contesto di un progetto definito e di durata definita, il cui risultato previsto è il trasferimento dell'innovazione;
- il finanziamento non copre l'acquisizione totale del bene, ma solo la quota di ammortamento dello stesso, riferita al relativo tasso temporale di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto;
- non sia riferito al miglioramento di un bene immobile.

Per i progetti che prevedono operazioni relative a prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, i contributi verranno riconosciuti con le modalità stabile dal Reg. (UE) 1407/2013 (de minimis). In tal caso, l'importo complessivo degli aiuti a titolo "de minimis" non potrà superare € 200.000,00 per ogni impresa che sostiene la spesa, nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 12. Impegni ed obblighi del beneficiario

Ove non già costituito, i partner del costituendo GO devono individuare tra di loro un soggetto capofila al quale devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno, per lo svolgimento delle funzioni di interfaccia con il GAL e l'Amministrazione regionale e per lo svolgimento, in caso di ammissione al finanziamento, almeno delle funzioni e dei compiti di seguito elencati:

- a) essendo assunto quale beneficiario del finanziamento, in rappresentanza dell'aggregazione, a seguito della riscossione del sostegno, è tenuto a ripartirlo tra i partner secondo gli impegni assunti all'interno del GO;
- b) è il referente del progetto in tutti i rapporti con il GAL, l'Amministrazione regionale e l'Organismo Pagatore, anche in nome e per conto degli altri partner;
- c) è tenuto ad informare i partner in merito alle comunicazioni intercorse con il GAL, l'Amministrazione regionale e l'Organismo Pagatore;
- d) è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute dal GO.

Il capofila può presentare soltanto una domanda di sostegno a valere sull'Azione SI.4 nel periodo di applicazione del presente bando ma può comunque partecipare ad altri progetti di cooperazione in qualità di partner.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il beneficiario si impegna, in caso di ammissibilità a finanziamento, a:

- se trattasi di un costituendo GO, costituirsi legalmente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete, etc.), dotate di personalità giuridica;
- mantenere il requisito del punteggio di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- garantire le attività di divulgazione dei risultati e la partecipazione alla rete PEI;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali, relazioni, eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.), almeno fino a 5 anni dopo l'ultimo pagamento ricevuto;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana, del GAL Kalat e della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020;
- avviare le attività entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno e a darne comunicazione al GAL Kalat;
- completare gli interventi finanziati entro 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal GAL.

L'atto costitutivo del gruppo operativo PEI deve garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi (art. 56 del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Oltre al rispetto degli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali, il beneficiario dovrà impegnarsi, a pena di decadenza totale o parziale del sostegno concesso, a rispettare i seguenti obblighi:

- esibizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del GO, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- utilizzo dei beni e servizi acquistati esclusivamente per le finalità previste dall'Azione SI.4;
- rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità previste dall'allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e s.m.i.;
- apertura e mantenimento di un conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari dell'Azione SI.4, intestato al legale rappresentante del GO.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. disponibili al seguente link http://www.psr Sicilia.it/Allegati/Documenti/Disp_attuative_%20procedurali_misure_sviluppo_rurale_non%20connesse_superficie_o_animali-Parte%20Generale.pdf

In riferimento agli impegni ed alle conseguenze per il loro mancato rispetto parziale o totale, si precisa che gli stessi sono presenti nel D.D.G. n. 282 del 25 febbraio 2020 pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020, con cui sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione relative alla Sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura".

Art. 13. Modalità di attivazione e accesso all'azione

L'azione SI.4 è attivata tramite bando pubblicato nel sito istituzionale del GAL Kalat, www.galkalat.it. Della pubblicazione del presente bando verrà data comunicazione anche tramite avviso sul sito istituzionale del PSR Sicilia, www.psr Sicilia.it/2014-2020.

Il GAL trasmetterà ai Comuni partner, a mezzo PEC, il presente bando con richiesta di pubblicazione agli albi pretori e/o nei siti istituzionali.

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate sul portale SIAN di AGEA.

Le domande di sostegno per partecipare al bando dovranno essere presentate sul portale SIAN di AGEA a decorrere dal 23 agosto 2021 fino al 22 ottobre 2021.

Art. 14. Domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che:

- il Capofila abbia costituito, prima della presentazione della domanda, un proprio fascicolo aziendale, riportante solamente i dati anagrafici e presentato ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), al fine di indicare i componenti del Partenariato, la documentazione probante l'accordo tra le parti (Statuto/Atto Costitutivo/Impegno a costituire il Partenariato), che dovrà contenere la lista dei Partner, per consentire al CAA di attivare in ambito SIAN la funzione relativa ai legami associativi.
- ciascun componente del Partenariato abbia preventivamente costituito o aggiornato il proprio "Fascicolo Aziendale", di cui al DPR 503/99 e al Decreto legislativo 99/2004, presso l'Organismo pagatore territorialmente competente in base alla Regione dove è ubicata la sede legale di ciascun componente stesso.

Attraverso tale funzione è possibile:

- inserire nel Fascicolo Aziendale del Capofila il documento attestante la Tipologia di Accordo e la delega al Capofila (ogni variazione relativa alla Tipologia di Accordo, al documento presentato inizialmente al CAA o alla delega al Capofila comporta un aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione);
- associare i Fascicoli Aziendali dei Partner al Fascicolo Aziendale del Capofila (ogni variazione

riguardante i Partner comporterà un aggiornamento del relativo Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione, che riporta al suo interno la lista dei Partner e l'indicazione del Capofila).

Nel caso in cui il Piano preveda investimenti fissi, il fascicolo aziendale dovrà contenere anche le particelle in cui detti interventi si realizzeranno.

Ciascun proponente (Capofila) può presentare una sola domanda di sostegno.

Il capofila/legale rappresentante dovrà presentare la domanda di sostegno esclusivamente tramite il portale SIAN, utilizzando il modello presente a sistema.

La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e/o sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente di accedere al regime di sostegno attivato con l'Azione SI.4.

Nel rispetto di quanto previsto nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020, la domanda di sostegno deve:

- far riferimento ad un'unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale ed essere completa della documentazione richiesta dal presente bando, pena la non ricevibilità della domanda stessa;
- la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un piano di progetto per il quale il soggetto richiedente o altri soggetti costituenti il partenariato non abbiano già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.

La domanda di sostegno deve essere imputata informaticamente al GAL Kalat.

La stampa definitiva della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal portale SIAN entro la data di scadenza del bando come sopra indicata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del GO, o dal soggetto capofila, deve essere presentata, completa della documentazione prevista, **entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio informatico, presso la sede del GAL Kalat Scarl, Via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct).**

Nella parte esterna della busta, o plico, devono essere riportati gli estremi del soggetto richiedente (nome e cognome del legale rappresentante/capofila, denominazione del GO costituito o costituendo, sede legale) e la seguente dicitura: *PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 19.2 - Azione SI.4 - Sostegno all'avvio di iniziative d'impresa innovative nell'ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del mercato - rif. 16.1 PSR.*

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane, con raccomandata con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà di individuare univocamente l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda di sostegno cartacea presentata oltre i termini previsti verrà ritenuta irricevibile e il GAL Kalat darà apposita comunicazione al beneficiario interessato, mediante pubblicazione sul sito web del GAL Kalat degli elenchi delle domande irricevibili, come descritto nei paragrafi successivi. Saranno, inoltre, considerate irricevibili le richieste presentate in data antecedente a quella di apertura del bando di selezione, quelle presentate in data successiva a quella di chiusura del bando di selezione, quelle compilate con modalità diverse da quelle indicate tramite il portale

SIAN e quelle compilate in modo incompleto e/o mancanti di tutta o parte della documentazione richiesta.

Le domande di sostegno, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese";
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correttiva.

Per quanto sopra non previsto si farà riferimento alle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020, di cui al DDG n. 2163 del 30/3/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15. Documentazione

Alla stampa della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal SIAN, debitamente sottoscritta dal capofila del costituendo GO o dal legale rappresentante del GO, da presentare in originale e su supporto elettronico, deve essere allegata, ove pertinente, la documentazione di seguito indicata, in originale e su supporto elettronico, sostituibile nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 con l'autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari a sostituire la documentazione stessa, pena l'inammissibilità:

- documento di riconoscimento del legale rappresentate del capofila del costituendo GO o del GO già costituito;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- Piano di progetto, redatto secondo il modello allegato al presente bando, che deve riportare i seguenti contenuti minimi (Allegato 1):
 - descrizione analitica del problema da risolvere/opportunità da promuovere, corredata da specifici indicatori economici e/o ambientali e di risultato;
 - elenco motivato dei fabbisogni locali ai quali il progetto risponde;
 - descrizione puntuale delle attività che si prevede di svolgere per trasferire l'innovazione nel contesto aziendale con una disaggregazione puntuale per voci di costo e il periodo di realizzazione;
 - elenco degli obiettivi del PEI, ai quali risponde il progetto e descrizione dettagliata della coerenza con gli stessi;
 - elenco delle focus area alle quali il progetto risponde indirettamente e descrizione dettagliata della coerenza, con riferimento a quelle indicate all'articolo 2;
 - elenco dei partner, con specifica indicazione della qualifica e attribuzione delle specifiche competenze, attività e responsabilità;
 - elenco e descrizione dei documenti tecnici e/o scientifici relativi all'innovazione da introdurre nel contesto aziendale, in grado di dimostrare la validità del progetto rispetto agli obiettivi prefissati;
 - piano finanziario generale e distinto per annualità, partner e interventi;
- Per ogni singola voce di spesa componente il Piano progetto, tre preventivi esplicativi in dettaglio delle forniture offerte, con disaggregazione delle relative voci di costo. Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di una determinata fornitura, è sufficiente un preventivo con

allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la durata del mandato e la natura dello stesso. Per le modalità di acquisizione dei preventivi si rinvia a quanto specificato all'articolo 7.

- copia dei contratti del personale a tempo indeterminato o determinato già dipendente che si intende utilizzare per l'organizzazione delle attività del progetto. Qualora si intenda utilizzare personale qualificato da incaricare successivamente all'ammissione al finanziamento del partenariato, dovrà essere indicata la qualifica e il tipo di contratto con cui si intende assumere tale personale e le modalità di determinazione della congruità della spesa in relazione a quanto specificato all'articolo 7 del presente bando;
- piano di divulgazione, da allegare al progetto;
- curricula di ciascun partner;
- patto di integrità sottoscritto dal beneficiario (Allegato 6);
- documenti tecnici e/o scientifici afferenti all'innovazione proposta in grado di dimostrarne la validità e i risultati ottenuti in altri ambiti (ad esempio, territoriali e/o di filiera);
- eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione;
- scheda di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio (Allegato 5);
- dichiarazione di ogni partner di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de minimis, o di aver beneficiato di altri aiuti in de minimis, specificandone l'importo e la data di concessione (Allegato 4);

a) in caso di costituendo GO:

- accordo di cooperazione con impegno a costituire il Partenariato, sottoscritto da ogni singolo componente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 3);
- schema di regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti d'interesse, evidenziando quindi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione delle attività progettuali e del sostegno eventualmente ricevuto ai sensi del presente bando (art. 56, par. 2, del Reg. (UE) 1305/2013);
- fascicolo aziendale di tutti i componenti del partenariato, correttamente costituito, aggiornato e validato;
- mandato collettivo speciale con rappresentanza con il quale i partner del costituendo GO individuano e designano, fra loro, un soggetto capofila; il mandato deve avere i contenuti minimi indicati nell'articolo 12 "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando;

b) in caso di GO già costituito:

- atto costitutivo e statuto;
- regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti d'interesse, evidenziando quindi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione delle attività progettuali e del sostegno eventualmente ricevuto ai sensi del presente bando (art. 56, par. 2, del Reg. (UE) 1305/2013);
- fascicolo aziendale del GO;
- accordo di cooperazione, redatto secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 3);

Dovrà essere prodotta, inoltre, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2) contenente le seguenti dichiarazioni di impegno:

- in caso di costituendo GO, costituirsi, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento, in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzate giuridicamente (ad es. associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete, ecc.) e con personalità giuridica;

- mantenere il requisito del punteggio di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- garantire le attività di divulgazione dei risultati e la partecipazione alla rete PEI; i risultati della ricerca e/o eventuali prototipi o brevetti risultanti dall'attività di trasferimento dell'innovazione prevista saranno di proprietà della Regione Siciliana;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività progettuali (materiale informativo, registri presenze, verbali, relazioni, eventuali note di ordine, preventivi, studi di mercato, piani aziendali, ecc.);
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana, del GAL Kalat e della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020.

Art. 16. Procedimento amministrativo

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l'erogazione dei contributi della Misura 19.2, sono riportate in dettaglio nelle Disposizioni attuative e procedurali per le Misure a Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020.

In virtù dell'apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Regionale, il GAL Kalat assume, ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Organismo intermedio per ricevere e valutare le domande di sostegno (aiuto e pagamento) a valere sul presente bando.

Il soggetto incaricato della ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande è costituito da una Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat.

Di seguito si riassumono gli aspetti principali del procedimento.

Ricevibilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- del rispetto dei tempi di presentazione della domanda così come previsto all'articolo 14 del presente bando;
- del rispetto delle modalità di presentazione della domanda così come previsto all'articolo 14 del presente bando;
- della presenza della documentazione prevista all'articolo 15 del presente bando.

Ammissibilità e valutazione

In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti agli articoli 3 e 4 e che l'iniziativa progettuale presenti le caratteristiche previste agli articoli 8, 9 e 11 del presente bando.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio.

In fase di valutazione si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente. Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei

requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Formulazione della graduatoria

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con delibera dell'Organo decisionale del GAL Kalat, saranno pubblicati con valore legale nel sito www.galkalat.it, al fine di potere presentare eventuali memorie difensive.

La pubblicazione nel sito del GAL Kalat, www.galkalat.it, assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti partecipanti.

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Entro i successivi 30 giorni il GAL provvederà all'eventuale riesame e darà comunicazione agli interessati dell'esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse e degli elenchi delle domande escluse con le motivazioni di esclusione.

Prima dell'approvazione dell'elenco definitivo il GAL potrà avviare dei controlli a campione per verificare i punteggi attribuiti.

Gli elenchi definitivi, approvati con delibera dell'Organo decisionale del GAL Kalat, saranno pubblicati sul proprio sito istituzionale, www.galkalat.it.

L'inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista.

La pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo, per quelle escluse e per quelle non ricevibili.

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le modalità indicate all'articolo 19 del presente bando.

Provvedimenti di concessione del sostegno

L'atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell'istruttoria tecnico-amministrativa e conterrà le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile saranno distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall'Organismo Pagatore disposizioni dal presente bando e

dalle norme dallo stesso richiamate;

- riferimenti per la presentazione di eventuali domande di proroga o di variante;
- riferimenti per i controlli che il GAL, l'Amministrazione regionale e le altre Autorità competenti si riservano di svolgere durante le attività;
- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo).

L'atto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o tramite PEC.

Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in **24 mesi**, a decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal GAL, fermo restando il termine ultimo del **30 settembre 2023** per la conclusione effettiva e la presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, secondo le modalità di seguito indicate.

Per motivi eccezionali può essere concessa una sola proroga, fino ad un massimo di 6 mesi, su richiesta motivata sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggregazione, presentata al GAL almeno un mese prima della scadenza del termine stabilito per la conclusione del progetto. Alla richiesta, adeguatamente motivata in merito alla necessità della proroga, deve essere allegata una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto.

Art. 17. Varianti

Il progetto originario può subire delle variazioni, a condizione che le stesse non comportino modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni devono dipendere da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto e non potranno essere eseguite se non preventivamente autorizzate dal GAL, a pena l'inammissibilità delle stesse. Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificate, ma realizzate senza la preventiva approvazione dell'Ufficio istruttore del GAL Kalat, la decadenza dell'aiuto verrà applicata alla sola opera in variante che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condizione che non venga modificato il punteggio attribuito in graduatoria. L'importo di tali varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del progetto inizialmente approvato.

Viene considerata variante anche l'eventuale cambiamento della composizione del partenariato dipendente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del progetto, alla partecipazione al partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore (paragrafo 5.9.1 disposizioni attuative e procedurali, parte generale), o anche dalla sua sostituzione. In ogni caso, il GO deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

Per quanto concerne le categorie d'intervento da considerare per le varianti, le stesse sono determinate sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Per le altre categorie, il progetto originario potrà subire delle variazioni, a condizione che le stesse non comportino una modifica delle condizioni di ammissibilità o di diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della relativa domanda di sostegno dalla graduatoria delle domande finanziate ed in ogni caso, tutte le variazioni riscontrate, purché il loro valore non superi il 10% della spesa già approvata per la singola categoria di intervento, nella fase di accertamento finale rispetto a quanto approvato preventivamente dal GAL Kalat, dovranno essere adeguatamente motivate nella relazione tecnica consuntiva, dal responsabile del GO.

È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione dell'aggregazione.

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

- in caso di variante al progetto:
 - relazione tecnica che motivi adeguatamente le modifiche proposte rispetto al progetto inizialmente approvato e che dia evidenza delle circostanze sopravvenute e imprevedibili che le hanno determinate;
 - documentazione di cui all'articolo 15 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
 - quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del GO;
- in caso di modifica di un partner:
 - richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
 - documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
 - dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni al GAL Kalat, per consentire l'avvio dell'istruttoria, anche ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. Tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- nel caso di subentro, il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- nel caso di subentro, il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

A seguito dell'esito dell'istruttoria, il GAL Kalat adotterà il provvedimento di autorizzazione o ne comunicherà il diniego. In caso di mancata autorizzazione alla variante rimane valido, ai fini della rendicontazione delle spese, il progetto finanziato inizialmente.

Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante, sono ammissibili a far data dalla presentazione della domanda di variante sul SIAN, qualora quest'ultima venga autorizzata.

Nel caso di variazioni dell'aggregazione, il beneficiario deve trasmettere l'atto di costituzione della società, sottoscritto dalla nuova aggregazione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione alla modifica del partner.

Art. 18. Domanda di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN, la cui copia cartacea viene inoltrata successivamente al GAL, entro i termini previsti dal presente bando.

Le domande volte ad ottenere l'erogazione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Per quanto non specificato qui di seguito, si rimanda a quanto stabilito nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte

generale - PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, ed a quanto stabilito nell'atto di concessione dell'aiuto del GAL.

Anticipo

La domanda di anticipazione potrà essere presentata dal legale rappresentante del GO esclusivamente per gli importi progettuali che si riferiscono ad investimenti.

I termini per poter avanzare richiesta di anticipazione sono di sei mesi dalla data di comunicazione della concessione o, qualora l'operazione materiale sia stata approvata con variante, dalla data di approvazione della variante. Le modalità sono quelle descritte nel successivo paragrafo "Modalità di presentazione delle domande di pagamento". Decorso tale termine, saranno ammesse a liquidazione esclusivamente le domande di stato avanzamento lavori, di seguito SAL, e saldo.

Il legale rappresentante del GO deve caricare nel portale SIAN la domanda di pagamento di anticipazione debitamente firmata e accompagnata dal documento d'identità, in formato digitale. L'ammontare dell'anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria stipulata con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore AGEA.

La stampa cartacea della domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere presentata al GAL Kalat, in originale e in copia, entro le ore 13:00 del decimo giorno dalla data di presentazione sul SIAN, unitamente ai seguenti allegati:

- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del GO in corso di validità;
- idonea polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa, in originale e in copia, emessa a favore dell'Organismo pagatore AGEA di importo pari al 100% dell'anticipo richiesto valida per l'intero periodo progettuale.

Nel caso in cui i giustificativi di spesa allegati alle domande di pagamento successive, di SAL e/o saldo, non coprano interamente la somma erogata a titolo di anticipazione, sarà avviata la procedura di recupero del debito, di seguito PRD, con la quale saranno recuperati anche gli interessi maturati sulla parte non spesa dell'anticipazione erogata.

Stato di avanzamento lavori (SAL)

La richiesta di pagamento per SAL, a cura del legale rappresentante del GO, avviene sempre per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul sistema SIAN.

Il legale rappresentante del GO può richiedere l'erogazione di SAL in corso d'opera per attività parzialmente eseguite.

La stampa cartacea della domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere presentata al GAL Kalat, in originale e in copia, entro le ore 13:00 del decimo giorno dalla data di presentazione sul SIAN, corredata dalla seguente documentazione:

- relazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del GO;
- copia dei contratti del personale qualificato a tempo indeterminato o determinato già dipendente di uno o più partner o assunto specificatamente per il progetto; nei contratti dovranno essere indicati la qualifica, l'oggetto, la durata dell'incarico (per i contratti a tempo determinato) e l'impegno economico; per ciascun operatore in apposito timesheet devono essere riportate le ore uomo che lo stesso ha dedicato al progetto;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, sia elettroniche che cartacee, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari negoziati, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale e copia, sia le fatture elettroniche che le fatture cartacee portate a rendiconto. Per tutte e spese sostenute dopo la notifica del provvedimento di concessione, la descrizione del documento contabile (fattura) dovrà obbligatoriamente riportare il codice CUP che verrà assegnato al progetto, il codice

identificativo del presente bando, 59221, e la dicitura "PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 19.2 - PAL Calatino 2020 - Azione SI.4;

- per il personale, busta paga e modello F24 relativo ad oneri fiscali e previdenziali; nel caso in cui il modello F24 risulti cumulativo per più soggetti impegnati nel progetto, al fine di facilitarne la lettura, deve essere allegato uno specchietto riepilogativo con l'intestazione del progetto da cui risultino in maniera distinta per ciascun soggetto il periodo, la quota IRPEF e le quote INPS a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro. Lo specchietto deve essere di importo pari a quello del modello F24 di riferimento e deve essere firmato dal legale rappresentante del GO.

Il GAL Kalat si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale somma ricevuta a titolo di anticipazione.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

I controlli amministrativi comprendono anche procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.

Il GAL si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Saldo

È prevista la presentazione di una domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe. I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN. Completate le operazioni telematiche e di pagamento, la domanda cartacea deve essere trasmessa al GAL Kalat entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo.

Il pagamento del saldo può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Pertanto, alla domanda cartacea dovrà essere allegata la stessa documentazione richiesta per il SAL (ad eccezione della documentazione già in possesso del GAL Kalat), unitamente a quella di seguito elencata:

- relazione sull'attività svolta con riferimento ai documenti di spesa per i quali si chiede il sostegno;
- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle varie attività, vidimato dal capofila;
- rendicontazione contabile e copia dei documenti che comprovino i pagamenti: fatture quietanzate, sia elettroniche che cartacee, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari negoziati, estratti conto) dalla quale risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Per tutte le spese sostenute dopo la notifica del provvedimento di concessione, la descrizione del documento contabile (fattura) dovrà obbligatoriamente riportare il codice CUP che verrà assegnato al progetto, il codice identificativo del presente bando, 59221, e la dicitura "PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 19.2 - PAL Calatino 2020 - Azione SI.4;
- relazione sulle attività di consulenza sostenute a carico del progetto, ed eventuali ulteriori contratti di consulenza;
- relazioni, elaborati e studi realizzati nell'ambito delle attività progettuali previste;
- copia del materiale divulgativo diffuso.

Il GAL provvederà a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposita check-list che riporti, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento. Il GAL provvederà, inoltre, ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di beni e servizi. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione. A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda di pagamento, il GAL invierà i risultati dell'istruttoria al Servizio 8 - Ispettorato dell'Agricoltura di Catania, per gli adempimenti relativi all'autorizzazione al pagamento.

Il pagamento del saldo potrà essere autorizzato soltanto quando il progetto sarà completato e i risultati saranno stati divulgati.

Nel caso in cui siano state svolte tutte le attività previste dal progetto innovativo ammesso a finanziamento e le stesse siano state correttamente e adeguatamente documentate, il pagamento potrà essere autorizzato anche nel caso in cui il risultato atteso, come descritto nella proposta di progetto, non sia stato pienamente raggiunto.

Modalità di presentazione domanda di pagamento

Le domande, presentate sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovranno essere imputate informaticamente al GAL Kalat. Il rilascio informatico delle domande, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre le date che saranno indicate dal GAL nel decreto di concessione del sostegno, in conformità al presente bando. Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

La stampa definitiva delle domande di pagamento debitamente firmate, rilasciate informaticamente dal SIAN, deve essere presentata in forma cartacea, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, **entro le ore 13:00 del decimo giorno dall'inoltro telematico, al GAL Kalat Scarl, Via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct)**, con le seguenti modalità spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Nel plico dovranno essere riportati gli estremi del richiedente e la dicitura "*PSR Sicilia 2014/2020 - Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2/ Azione SI.4 - Sostegno all'avvio di iniziative d'impresa innovative nell'ideazione e realizzazione di prodotti, processi produttivi, organizzazione del mercato (Rif. 16.1 PSR).*"

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'ufficio accettazione del GAL che sarà riportata sul plico. Solo nel caso di domande presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio di Poste Italiane o tramite operatori postali in possesso di licenza individuale, di autorizzazione generale e abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione. L'istanza pervenuta sarà acquisita al protocollo del GAL attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa. Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva.

Qualora la data di scadenza della presentazione della domanda cartacea ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene posposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

I controlli amministrativi comprendono almeno una visita sul luogo (controllo in situ) dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. In deroga al controllo in situ l'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 48 del

Reg. (UE) 809/2014 e successive modifiche ed integrazioni, potrà decidere, per ragioni debitamente giustificate, di non effettuare tali visite nel caso in cui:

- l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

Il GAL, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 19.2 – PAL Calatino 2020 - Azione SI.4 – data di pubblicazione del bando", trattenendo copia conforme all'originale. Nel caso di fatture elettroniche, tale dicitura dovrà essere riportata nel campo causale o altra parte.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere una sola volta ogni altra documentazione utile purché pertinente.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli bandi.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che il sostegno totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Art. 19. Ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale secondo le modalità di indicate al punto 5.10 - Ricorsi delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale (Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016).

Art. 20. Controlli e sanzioni

Così come previsto dall'art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL Kalat a seguito di delega formale da parte dell'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Reg. (UE) n 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento.

Il GAL Kalat è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante sopralluoghi.

In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato nel S.O. n. 14 della GURI n. 72 del 26 marzo 2019. Nello specifico si farà riferimento alle griglie di riduzione/esclusione predisposte dall'Amministrazione regionale per la corrispondente misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020.

Sulle domande di pagamento presentate l'Amministrazione regionale effettuerà i "controlli in loco" ai sensi dell'articoli 49-50-51 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., verificando che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014/2020 e garantendo che l'operazione può beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verificheranno l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Ai sensi dell'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e durante il periodo degli impegni, l'Amministrazione regionale, effettuerà i "controlli ex post" per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativi al vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d'uso o descritti dal Programma rurale.

Qualora il GAL o altri Organismi di controllo accertino false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 21. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle *Disposizioni attuative, parte specifica, della Sottomisura 16.1*, approvate con DDG n. 1912 del 10 agosto 2018, alle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020*, di cui al DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il GAL si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni. Si possono ricevere informazioni presso la sede del GAL in Caltagirone, Via Santa Maria di Gesù n. 90, tel/fax 0933 22088, info@galkalat.it, e sui siti www.galkalat.it e www.psr Sicilia.it/2014-2020.

Il responsabile del procedimento è il Referente Amministrativo e Finanziario del GAL Kalat Società Consortile a r.l., dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo.

Il GAL Kalat è responsabile della conformità del presente bando ai contenuti della SSLTP e alle disposizioni comunitarie che regolano la materia.

Si allegano:

- schema del piano di progetto (Allegato 1);
- schema della dichiarazione di impegno (Allegato 2);
- schema dell'accordo di cooperazione (Allegato 3);
- schema della dichiarazione di concessione aiuti in *de minimis* (Allegato 4);
- scheda di autovalutazione punteggi (Allegato 5);
- schema Patto di integrità (Allegato 6);
- informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 7).

Il presente bando viene pubblicato, con valore legale, sul sito ufficiale del GAL Kalat.

Art. 22. Trattamento dei dati personali

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL Kalat, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni e del Regolamento (UE) n. 679/2016 GDPR, solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il GAL Kalat, la Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e dalle norme Comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il Rappresentante Legale
F.to Giovanni Maurizio Ialuna